

N. R.G. 639/2016



**TRIBUNALE DI ROVERETO**

**ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/9/2016, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa con ricorso ex art. 28 D.L.vo 150/2011 e 44 D.L.vo 286/98 depositato il 18.5.2016 sub nr. 639/2016 R.G. da:

..... rappresentate e difesa dall'avv. **Svetlana Turella** del Foro di Rovereto giusta delega allegata al ricorso

**RICORRENTE**

contro

**I.N.P.S.** rappresentato e difeso dagli avv.ti Costantino de Pompeis e Marta Odorizzi come da procura generale alle liti 77778/2011 rep. notaio Castellini di Roma

**CONVENUTO**

In punto: accertamento condotta discriminatoria

**CONCLUSIONI**

Ricorrente: "Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dall'INPS Agenzia di Rovereto di diniego di concessione dell'assegno di natalità dd. 04.11.2015;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno di natalità previsto dall'art. 1 comma 125 della Legge di Stabilità 2015;

accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Inps, consistita nel mancato riconoscimento dell'assegno di natalità ex art. 1 comma 125 della Legge di Stabilità 2015;



e per l'effetto ordinare all'Inps di cessare la condotta discriminatoria e concedere alla ricorrente l'assegno di natalità e condannare l'Inps all'immediato pagamento alla signora [redacted] residente in Rovereto (TN) Via Schio, delle somme dovute e non corrisposte a titolo di assegno di natalità dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione;

Con vittoria di spese e competenze”.

Convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, allo stato degli atti, respingere l'avverso ricorso per carenza dei requisiti richiesti per legge.

Competenze processuali come per legge”.

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex artt. 28 D.Lvo 150/2011, 44 D.L.vo 286/1998 e 702 bis c.p.c. depositato il 18.5.2016 [redacted], premesso di:

- essere entrata in Italia in data 03.08.2011 per ricongiungimento familiare con il padre [redacted];
- avere ottenuto il rilascio, in quanto figlia di cittadino dell'Unione Europea, della carta di soggiorno per motivi familiari valida 5 anni;
- avere dato alla luce, in data 09.03.2015 a Rovereto, un bambino di nome [redacted];
- avere presentato in data 08.07.2015 domanda all'Inps volta ad ottenere l'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125 della Legge di Stabilità 2015;
- essersi vista comunicare con lettera dd. 4.11.2015 il rigetto della domanda perché non in “possesso di utile titolo di soggiorno-permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”

conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'INPS per sentire accertare



il carattere discriminatorio della condotta e per sentirlo conseguentemente condannare al pagamento dell'assegno di natalità.

A sostegno della sua pretesa evidenziava come il provvedimento di diniego fosse in violazione:

- 1) dell'art. 19 D. Lgs 30/2007, dell'art. 24 della Direttiva 2004/38/CE avendo ella, in quanto figlia di cittadino italiano, titolare di carta di soggiorno, che le consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, diritto di godere di un pari trattamento rispetto al cittadino italiano anche nel campo delle prestazioni di assistenza sociale;
- 2) degli artt. 41 e 43 D.Lgs 286/98 e 4 D.Lgs 215/2003, giacché - essendo il bonus bebè una prestazione di natura assistenziale e la ricorrente titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata - doveva ritenersi irragionevole ed immotivata, e quindi discriminatoria, la sua esclusione dal beneficio;
- 3) del principio di non discriminazione ai sensi dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 18 CEDU, essendo ella stata trattata in maniera diversa rispetto a soggetti stranieri che, come lei, sono titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata;
- 4) degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS rilevava come la pretesa avversaria si ponesse in contrasto col disposto normativo e come fosse vietata un'interpretazione analogica che estendesse il cd. bonus bebè anche a titolari di permessi di soggiorno diversi da quelli fissati dal richiamato art. 1, comma 125.

\*\*\*\*

La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.

L'art. 1 c. 125 l. 190/2014 prevede che "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il



1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione"; tale assegno "è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno [UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998], residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ... non superiore a 25.000 euro annui".

Secondo quanto condivisibilmente statuito dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza dd. 9.8.2016, *"l'art. 12 dir. 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002" e "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale") "beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004" (tra i quali certamente rientra la prestazione ex art. 1 c. 125 l. 190/2014, riconducibile alle "prestazioni familiari" di cui all'art. 3 c. 1 lett. j) reg. 883/04/CE); tale disposizione ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l'obbligo di applicarla direttamente e la*



*disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata;*

*in particolare, l'art. 1 c. 125 l. 190/2014, nella parte in cui riconosce il c.d. bonus bebé ai figli di cittadini di stati extracomunitari permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998 contrasta con quanto disposto dalla dir. 2011/98/UE, che riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi "lavoratori" (secondo la definizione di cui art. 3 § 1 lett. b) e c)".*

Nel caso di specie la ricorrente ha documentato di essere in possesso, in quanto figlia di cittadino dell'U.E., della carta di soggiorno per la durata di cinque anni, la quale le consente di svolgere qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, fatta eccezione per quelle espressamente vietate dalla legge. Essa rientra, pertanto, tra i soggetti cui l'art. 12 dir. 2011/98/UE garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale

Va, pertanto, ordinato all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo alla ricorrente la prestazione richiesta, con condanna al pagamento delle somme non corrisposte, oltre agli accessori dal dovuto al saldo.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste in favore dello Stato, essendo la ricorrente stata ammessa al cd. gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto,

- 1) ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo alla ricorrente la prestazione richiesta e condannandolo al pagamento delle somme non corrisposte, oltre agli accessori dal dovuto al saldo;



2) condanna l'INPS al pagamento in favore dello Stato – essendo la  
ricorrente ammessa al cd. gratuito patrocinio – le spese del presente  
giudizio, che liquida in € 1.800, oltre accessori.

Rovereto, 27 settembre 2016

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

